



Circolare informativa per la clientela
n. 9/2012 del 15 marzo 2012

PROCEDURA di FORMAZIONE del BILANCIO 2012 (ESERCIZIO 2011)

In questa Circolare

- 1. Procedura di formazione del bilancio**
- 2. Redazione del progetto di bilancio**
- 3. Trasmissione del bilancio agli organi preposti al controllo**
- 4. Deposito del bilancio presso la sede sociale**
- 5. Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio**
- 6. Termini di approvazione del bilancio**
- 7. Destinazione del risultato d'esercizio**
- 8. Pubblicazione del bilancio**

1. PROCEDURA di FORMAZIONE del BILANCIO

La normativa civilistica definisce un percorso per la formazione del bilancio d'esercizio che si articola in cinque passaggi:

- **redazione** del **progetto** di bilancio;
- **trasmissione** del bilancio agli **organi** preposti al controllo;
- **deposito** del bilancio presso la **sede** sociale;
- **approvazione** del bilancio da parte dell'Assemblea dei soci;
- **deposito** del bilancio presso il **Registro** delle **imprese**.

Molto spesso nella pratica queste prescrizioni non sono osservate integralmente, soprattutto nelle società di piccole dimensioni ed a ristretta compagine societaria, ma possono diventare elemento rilevante in eventuali controversie che dovessero sorgere fra soci ed organo amministrativo.

2. REDAZIONE del PROGETTO di BILANCIO

La **responsabilità** della redazione del progetto di bilancio è in capo all'**organo amministrativo** della società.

La norma civilistica non individua un termine entro il quale il progetto di bilancio debba essere predisposto ed approvato, ma questo si ricava indirettamente dalle disposizioni che impongono che:

- sia consegnato agli eventuali organi di controllo **almeno 30 giorni prima** del termine fissato per l'Assemblea;
- in mancanza di controllo contabile, sia depositato presso la sede sociale nei **15 giorni antecedenti** al termine di presentazione ai soci.

Il bilancio d'esercizio è costituito da **Stato patrimoniale**, **Conto economico** e **Nota integrativa**; l'organo amministrativo deve poi predisporre la **Relazione** sulla **gestione**, che può essere omessa in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata qualora nella Nota integrativa siano fornite le informazioni obbligatorie richieste in tema di partecipazioni possedute e partecipazioni alienate.

3. TRASMISSIONE del BILANCIO agli ORGANI PREPOSTI al CONTROLLO

L'organo che espleta la funzione di controllo contabile ha 15 giorni di tempo per effettuare le **verifiche** e gli **accertamenti** propedeutici alla redazione della Relazione sul bilancio.

Quest'ultima, che deve concludersi con un giudizio sul bilancio, deve poi essere presentata all'Assemblea dei soci costituendo un vero e proprio **allegato** al bilancio.

Il **termine** di **15 giorni** richiesto dal Codice civile può essere **derogato** se l'organo incaricato del controllo contabile vi rinunci esplicitamente.

4. DEPOSITO del BILANCIO PRESSO la SEDE SOCIALE

L'organo amministrativo ha l'obbligo di depositare presso la sede della società, almeno 15 giorni prima del termine fissato per la convocazione dell'Assemblea dei soci di approvazione del bilancio, il **progetto** di bilancio unitamente agli allegati richiesti, di modo che i soci lo possano esaminare ai fini della sua successiva approvazione.

I documenti che devono essere depositati sono:

- **bilancio d'esercizio** (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa);
- **Relazione** sulla **gestione**;
- **Relazione** degli **organi** di **controllo** (Collegio sindacale e/o incaricato del controllo contabile);
- **bilancio** delle società **controllate** e prospetti di riepilogo dei principali dati di bilancio delle società **collegate**, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**.

5. CONVOCAZIONE dell'ASSEMBLEA per l'APPROVAZIONE del BILANCIO

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dall'organo amministrativo mediante **specifico avviso** contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza unitamente all'ordine del giorno contenente le materie da trattare.

L'avviso di convocazione per le **società per azioni** deve essere **pubblicato almeno 15 giorni prima** del giorno fissato per l'Assemblea:

- nella **Gazzetta Ufficiale**;
- ovvero in almeno un **quotidiano** eventualmente indicato nello statuto.

Le società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possono effettuare la convocazione, se previsto statutariamente, mediante **avviso comunicato** ai soci con **mezzi idonei** (fax, raccomandata con avviso di ricevimento, ecc.) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento **almeno 8 giorni prima** dell'Assemblea.

Per quanto riguarda le **società a responsabilità limitata**, in assenza di esplicita modalità di convocazione prevista dallo statuto, la stessa deve essere effettuata mediante **lettera raccomandata** spedita ai soci, presso il domicilio, quale risulta dal Registro delle imprese, **almeno 8 giorni prima** del giorno fissato per l'adunanza.

6. TERMINI di APPROVAZIONE del BILANCIO

L'Assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio deve essere **convocata entro il termine** stabilito dallo **statuto**, che **non** deve essere comunque **superiore a 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine in questione può, tuttavia, essere **differito a 180 giorni** in due ipotesi:

- società tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**;
- particolari **esigenze** connesse alla **struttura** e all'**oggetto** sociale.

È necessario, a tal fine, che vi sia una **specificata previsione statutaria**: lo statuto non potrà (ovviamente) indicare in modo analitico e dettagliato le differenti ipotesi, ma deve necessariamente fare riferimento alle ipotesi definite *ex lege*, dovendo poi essere gli amministratori a valutare se, nel caso concreto che interessa la società, sia possibile ricondurre la fattispecie ad una delle previsioni che giustifica la dilazione.

Anche il Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2403 c.c., deve vigilare sulla correttezza complessiva dell'iter procedurale di approvazione del bilancio e valutare, quindi, la fondatezza delle ragioni con le quali è stato motivato il ricorso alla dilazione.

Nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, il differimento dei termini è «automatico», non occorrendo ulteriori particolari condizioni.

La dilazione può essere richiesta da «*particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto sociale*».

La formulazione introdotta dalla riforma del diritto societario è più restrittiva rispetto a quella previgente (che faceva semplicemente riferimento a «*particolari esigenze*»), richiedendo che queste siano relative alla struttura ed all'oggetto della società.

La situazione deve essere, quindi, vagliata caso per caso, non potendosi fare un'elencazione tassativa.

A titolo esemplificativo possiamo citare alcune fattispecie nelle quali si può ritenere sussistano le condizioni richieste:

- società operanti con **diverse sedi** in Italia e/o all'estero, dotate di autonomia gestionale, amministrativa e contabile, i cui risultati devono essere riunificati;
- **modifiche** ai **sistemi informativi** e di tenuta della contabilità e amministrazione, che potrebbero aver determinato difficoltà nella raccolta ed elaborazione dei dati necessari per la predisposizione del bilancio;
- **dimissioni** degli **amministratori** in prossimità del termine ordinario di convocazione dell'Assemblea e nomina di nuovi amministratori che hanno bisogno di tempo per raccogliere e verificare i dati contabili;
- società che, ancorché non tenute alla redazione del bilancio consolidato, devono esaminare i **risultati** delle **partecipate** per valutare correttamente le partecipazioni iscritte in bilancio;
- necessità di disporre dell'**approvazione** degli **stati di avanzamento** lavori da parte del committente;
- imprese con **cantieri all'estero**, con conseguenti difficoltà nel reperire i dati e nel valutare gli importi eventualmente espressi in valuta diversa dall'euro;
- coinvolgimento in **operazioni societarie straordinarie**.

Non saranno mai **legittimi differimenti** basati su considerazioni di carattere **fiscale** (come, ad esempio, per il corretto calcolo delle imposte a debito, magari in presenza di alcune novità legislative, ovvero per la

necessità di appostare imposte differite e/o anticipate in presenza di disallineamenti di valori, o, ancora, per motivazioni legate alla ritardata approvazione degli studi di settore).

La **proroga** del termine per la convocazione dell'Assemblea deve risultare da un'apposita **deliberazione** dell'**organo amministrativo** o **determinazione** dell'**amministratore unico**, da adottare entro il termine assegnato per l'approvazione del progetto di bilancio.

7. DESTINAZIONE del RISULTATO d'ESERCIZIO

L'Assemblea che approva il bilancio deve anche disporre del **risultato conseguito** nell'esercizio di riferimento, sia esso un **utile** o un **perdita**, sulla base della proposta fornita nella Relazione sulla gestione o nella Nota integrativa dall'organo amministrativo.

Nell'ipotesi di **distribuzione** di **utili** ai soci, la relativa delibera assembleare deve essere **registrata entro 20 giorni** dalla data dell'atto con **pagamento** dell'imposta di **registro** nella misura fissa di **168 euro**.

8. PUBBLICAZIONE del BILANCIO

Il procedimento relativo al bilancio si conclude con la sua **pubblicazione**.

La norma civilistica prevede che l'organo amministrativo debba depositare il bilancio, **entro 30 giorni** dall'approvazione, presso il **Registro delle imprese**.

La documentazione che deve essere depositata è la seguente:

- **bilancio d'esercizio**;
- **Relazione** sulla **gestione**;
- **Relazioni** degli **organi** di **controllo**;
- **verbale** dell'Assemblea (o del Consiglio di sorveglianza) di approvazione;
- **elenco soci** (per le società per azioni).

FAC-SIMILE VERBALE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE di DIFFERIMENTO del TERMINE di APPROVAZIONE del BILANCIO

L'anno 2012, il giorno del mese di, alle ore, si è riunito presso la sede sociale di, via, n. il Consiglio di amministrazione della società per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE del GIORNO

- proposta di differimento dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2011 e delibere conseguenti;
- varie ed eventuali.

Assume la presidenza il signor, il quale constatata la presenza dei seguenti consiglieri: e dei seguenti sindaci effettivi:, dichiara valida la riunione e chiama a fungere da Segretario il signor, che accetta.

Il Presidente informa che l'organo amministrativo non è stato in grado di predisporre il progetto di bilancio a causa

Sulla base di quanto sopra, il Presidente, in conformità a quanto previsto dall'art. dello statuto sociale e a norma dell'art. 2364, co. 2, c.c. propone al Consiglio di amministrazione di differire il termine di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del progetto di bilancio, che in ogni caso dovrà riunirsi entro

Il Collegio sindacale, in persona del Presidente, manifesta parere favorevole al differimento.

Il Consiglio di amministrazione, sulla base della motivazione illustrata dal Presidente,

DELIBERA

di ricorrere al maggior termine per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2011 e di convocare la relativa Assemblea dei soci per il giorno, alle ore, presso la sede sociale con il seguente ordine del giorno:

- deliberazioni di cui all'art. 2364 c.c.;
- varie ed eventuali.

Non essendoci nient'altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

.....

Il Presidente

.....